

Con riferimento al testo unico in materia di giustizia tributaria, fermo il suo carattere compilativo e salva qualche breve ulteriore osservazione che ci riserviamo di inviare in forma scritta, si segnala quanto segue:

1)

Come noto a Codesta Commissione, la legge n. 130 del 2022 ha profondamente innovato la magistratura tributaria, inserendola definitivamente come quinta magistratura e creando la nuova figura del magistrato tributario, diversa da quella del giudice tributario, tuttora esistente che svolge le medesime funzioni giurisdizionali in via, però, non esclusiva.

La distinzione tra magistrato e giudice tributario è presente nel d.lgs. n. 545 del 1992 ed è presente nel Testo unico in esame (all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che "*1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.*"). **Tuttavia, in alcune disposizioni si riscontra il riferimento al solo giudice tributario.** Funzione del testo unico è anche quella di adeguare le disposizioni alle modifiche normative medio tempore intervenute ed evitare che dalla fusione di più testi normativi possano sorgere problemi ermeneutici o anche eliminazione di disposizioni vigenti.

Posta la chiara e netta differenza tra giudice e magistrato tributario, **l'art. 22, comma 5, lett. c)**, recita "*Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni per: c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave*". Come noto, le ipotesi in cui è possibile irrogare una sanzione disciplinare sono tassative e il mancato inserimento della figura del magistrato tributario in tale disposizione rischia di comportare una discriminazione tra le due categorie e l'effetto di non poter irrogare alcuna sanzione al magistrato tributario che utilizzi tale qualità per conseguire vantaggi ingiusti.

Si tratta di un profilo solo compilativo essendo chiaro che la finalità sia comune a entrambe le categorie.

Medesimo discorso coinvolge anche gli artt. 46, comma 3, e 63, commi 1 e 4, dove è previsto il solo riferimento al giudice tributario e non al magistrato tributario.

Si tratta di ipotesi in cui l'estensione della relativa disciplina ai magistrati tributari è da intendersi come pacifica, per cui l'inserimento del riferimento è assolutamente coerente con il principio direttivo contenuto nella legge delega "*aggiornamento delle disposizioni vigenti all'attuale assetto organizzativo della pubblica amministrazione. In tal senso si è proceduto ad aggiornare le disposizioni che facevano riferimento a denominazioni ormai superate, inserendo i riferimenti alle vigenti normative di settore relative in particolare al contingente del personale della magistratura e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria*".

Si segnala, inoltre, che il legislatore aveva adeguato il d.lgs. n. 545/1992 inserendo il riferimento ai magistrati tributari, mentre non lo ha fatto per il d.lgs. n. 546/1992 (dove non si parla mai dei magistrati tributari, ma solo dei giudici); **nel momento in cui i due d.lgs. vengono raccolti in un unico T.U. è necessario procedere al coordinamento tra i due testi e fare espresso riferimento anche ai magistrati tributari ovvero utilizzare l'enunciato linguistico "componenti", idoneo a sussumere entrambe le categorie.**

2)

La riformulazione dell'art. 42 non è coerente con il testo vigente e, comunque, non è meramente compilativa.

Si prevede, con riferimento all'Amministrazione del personale delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, che *"il personale di cui all'articolo 40 dipende organicamente dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze"*.

La formulazione oggi vigente prevede invece che *"Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione."*

Come noto a codesta Commissione uno dei temi più delicati che coinvolgono la giustizia tributaria è l'esigenza del rafforzamento della sua indipendenza dal Ministero. L'utilizzo del riferimento alla dipendenza organica sembra innovare il sistema e depone negativamente anche in una prospettiva politica in relazione al rapporto tra Corti di giustizia e Ministero. Si propone, pertanto, il mantenimento della formulazione oggi vigente con eventuale aggiornamento del solo rinvio, qualora necessario.

(Segnalo che il DPCM di riorganizzazione del MEF (dovrebbe essere il DPCM 26.6.2019, n. 103), all'art. 15, non parla di dipendenza organica e oggi prevede che "Art. 15. Uffici di supporto alla giustizia tributaria 1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo 31 personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.")

3)

Non risulta riprodotto l'art. 44-ter d.lgs. n. 545 del 1992, in base al quale "Modifica delle tabelle.

1. *I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

La tabella F allegata al d.lgs. n. 545 del 1992 e oggi prevista nella Tabella C del testo unico fa riferimento al punteggio dei servizi prestati nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si tratta pertanto di una **tabella di fondamentale importanza in quanto definisce i punteggi da attribuire ai componenti delle Corti per poter essere nominati Presidenti di Corte, Presidenti di Sezione e in generale per poter svolgere altre funzioni**. In sostanza le nomine dei Presidenti vengono effettuati esclusivamente sulla base di tale tabella e **la disposizione è oggi ancora vigente**. **L'eliminazione della disposizione sottrae un potere all'organo di autogoverno della magistratura tributaria e non ha carattere compilativo**. Infatti, secondo la previsione oggi vigente tali criteri sono disciplinati con Decreto ministeriale su parere conforme del Consiglio di Presidenza. **Si propone pertanto l'inserimento nel testo unico dell'art. 44-ter**.

Da un esame degli articoli, si segnalano, poi alcuni ulteriori aspetti di minore impatto:

1)

art. 3 comma 6. Non sembra corretta, nel contesto della disposizione, l'espressione linguistica "*ogni corte in composizione collegiale è presieduta...*"; sembra invece preferibile la precedente formulazione "*ogni collegio giudicante...*".

La disposizione si riferisce al collegio giudicante e non della Corte di giustizia o di una sezione, pertanto sembra non corretto il riferimento alla presidenza della Corte, mentre sarebbe preferibile utilizzare il riferimento alla presidenza del collegio giudicante.

Ad ulteriore sostegno della tesi in questione si rappresenta che il collegio, a differenza della Corte, può essere presieduto anche da un vicepresidente come emerge dalla lettura del medesimo testo. Ne discende l'opportunità di mantenere la formulazione precedente oppure immaginare una formulazione un po' più articolata ("*Nelle ipotesi in cui la Corte decide in composizione collegiale, il collegio è presieduto dal...*").

2)

Art. 48, comma 1, la Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 44 (in G.U. 1^a s.s. 9/3/2016, n. 10) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, **nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) **è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore".**

Sarebbe opportuno modificare il testo della disposizione in conformità dell'intervento della Corte costituzionale, inserendo espressamente che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti

iscritti al citato albo (ossia relative all'Agente della riscossione) è competente la Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede (e quindi non l'ente impositore).

3)

Art. 57, commi 12, 13, 14, vengono inserite nel testo unico alcune disposizioni sulla rappresentanza tecnica che sono oggi contenute nel solo testo unico sulle imposte sui redditi.

Il suo inserimento all'interno di una disposizione generale rischia di ampliarne la portata applicativa anche ad imposte differenti da quelle sui redditi.

Sembra preferibile seguire una delle due alternative:

- lasciarla nella *sedes materiae* originaria;
- specificare a quali imposte si applica, dopo aver però verificato se la disposizione sia applicabile anche ad altre tipologie disposte (evitando di ingenerare negli interpreti l'incertezza derivante dall'argomento a contrario).

4)

Art. 65, comma 4 prevede che *“4. La nullità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.”.*

Si tratta di una norma molto importante oggi disciplinata all'art. 61 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 59 del d.P.R. n. 633 del 1972. **Sembra risultare espressione di un principio generale, ma la sua trasposizione in un atto generale può creare problematiche interpretative in ordine alla inapplicabilità del medesimo principio ad atti non espressamente indicati** (mentre dovrebbe esserne pacifica l'applicazione trattandosi di disposizione espressione di principi generali).

Se ne propone l'eliminazione.